

# La ripresa degli ammortamenti su partecipazioni secondo l'art. 62 cpv. 4 LIFD

L'art. 62 cpv. 4 LIFD rappresenta una norma fiscale correttiva che permette all'autorità di discostarsi dal bilancio commerciale e porta ad un aumento dell'utile imponibile indipendentemente da qualsiasi rivalutazione o cessione delle partecipazioni da parte della società



**Samuele Vorpe**

Professore SUPSI di diritto tributario  
Responsabile del Centro competenze tributarie della SUPSI  
Of counsel at COLLEGAL Studio legale e notarile Attorneys at law

*Sentenza TF n. 2C\_132/2020 del 26 novembre 2020; A. SA contro Amministrazione cantonale delle imposte del Canton Ginevra.*

*Secondo il Tribunale federale, la ricorrente non è riuscita a dimostrare la giustificazione commerciale dell'ammortamento annuale effettuato nel 2011 e 2012. L'autorità fiscale ha, quindi, il diritto di aggiungere questi ammortamenti all'utile imponibile determinato in base all'art. 58 cpv. 1 lett. b LIFD. Inoltre, ai sensi dell'art. 62 cpv. 4 LIFD, l'autorità fiscale ha il diritto di aggiungere all'utile 2011 della ricorrente l'importo corrispondente all'ammontare del "fondo d'ammortamento" indicato nel bilancio della società, costituito con l'ammortamento annuale e con gli ammortamenti cumulati. L'art. 62 cpv. 4 LIFD rappresenta una norma fiscale correttiva che permette all'autorità di discostarsi dal bilancio commerciale e porta ad un aumento dell'utile imponibile indipendentemente da qualsiasi rivalutazione o cessione delle partecipazioni da parte della società. L'art. 62 cpv. 4 LIFD consente una nuova valutazione e la ripresa degli ammortamenti e delle rettifiche di valore anteriori al periodo fiscale in esame, che erano stati accettati dall'autorità fiscale, nella misura in cui si riferiscono a delle partecipazioni qualificate e non sono più giustificati dall'uso commerciale. In definitiva, l'autorità fiscale ha il diritto di includere nell'utile 2011 della ricorrente un importo corrispondente allo scioglimento degli ammortamenti dal 2005 al 2010 in virtù dell'art. 62 cpv. 4 LIFD.*

*(Traduzione a cura di Fernando Ghiringhelli)*

B. Una controversia esclusivamente fiscale!.....	177
C. Le condizioni per impugnare una decisione cantonale di ultima istanza.....	177
1. La necessità di indicare i motivi di fatto e di diritto nella decisione.....	177
2. Nessun obbligo di elencare in modo esaustivo i fatti nella parte fattuale della decisione .....	177
3. La decisione cantonale è motivata e non viola il diritto....	177
4. La motivazione di una decisione si desume dal diritto di essere sentiti.....	178
5. La motivazione della Corte di giustizia non è chiarissima, ma è comunque presente .....	178
D. Il divieto dell'arbitrio .....	178
1. Le condizioni per ammettere l'arbitrio nell'accertamento dei fatti .....	178
2. Come invocare l'arbitrio.....	178
3. La A. SA non è in grado di dimostrare un arbitrio della decisione cantonale .....	178
E. Un prezzo di acquisto (eccessivo?) delle partecipazioni da parte della A. SA.....	179
1. Secondo la ricorrente gli ammortamenti sono giustificati perché ha pagato un prezzo sopravvalutato, motivo non condiviso dall'Alta Corte .....	179
2. L'uso del metodo pratico non è nel caso in specie adeguato poiché vi è una transazione tra terzi indipendenti.....	179
3. La ricorrente non dimostra un prezzo di acquisto eccessivo .....	180
F. La mancata considerazione delle deduzioni non può essere ammessa.....	180
G. Secondo il Tribunale federale la Corte di giustizia ha accertato i fatti correttamente .....	180
H. La ripresa degli ammortamenti all'utile imponibile.....	180
1. Secondo la A. SA gli ammortamenti non devono essere ripresi perché giustificati dall'uso commerciale.....	180
2. L'Amministrazione fiscale cantonale sostiene gli ammortamenti non siano giustificati dall'uso commerciale.....	180
3. La valutazione delle partecipazioni in società non quotate .....	181

## I. I fatti ..... 176

A. L'Amministrazione fiscale cantonale non riconosce gli ammortamenti su partecipazioni effettuati dalla A. SA.....176

B. La A. SA decide di impugnare la decisione dell'Amministrazione fiscale cantonale.....176

C. Contro la decisione della Corte di giustizia la A. SA ricorre al Tribunale federale .....

## II. La decisione del Tribunale federale ..... 177

A. Le principali argomentazioni della A. SA..... 177

4. Quando gli ammortamenti sono giustificati dall'uso commerciali..... 181

5. A quale parte incombe l'onere della prova? ..... 182

6. L'ammissibilità degli ammortamenti nel caso in specie è da respingere..... 182

I. La determinazione del valore di mercato delle partecipazioni ..... 182

J. La natura dell'art. 62 cpv. 4 LIFD..... 183

1. La ripresa degli ammortamenti non giustificati dall'uso commerciale da parte dell'Amministrazione fiscale cantonale..... 183

2. Quando si applica l'art. 62 cpv. 4 LIFD ..... 183

3. La ratio legis dell'art. 62 cpv. 4 LIFD ..... 183

4. Nel caso in esame è corretto applicare l'art. 62 cpv. 4 LIFD per recuperare gli ammortamenti effettuati ..... 184

**III. Conclusioni..... 185**

**I. I fatti**

**A. L'Amministrazione fiscale cantonale non riconosce gli ammortamenti su partecipazioni effettuati dalla A. SA**

A. SA (di seguito la società), fondata nel 1976 ed iscritta nel registro di commercio del Canton Ginevra, ha per oggetto la fornitura di servizi di pulizia. La società ha effettuato i seguenti acquisti di pacchetti azionari:

- il 1° gennaio 2005 quello della C. AG (di seguito C.) per un importo di fr. 5'284'200;
- Il 1° gennaio 2006 quello della D. AG (di seguito D.) per un importo di fr. 4'281'376;
- il 24 luglio 2009 quello della E. SA (di seguito E.) per un importo di fr. 5'762'000.

Nell'elenco titoli del 2011, la società ha dichiarato, come segue, le suddette partecipazioni (importi in fr.):

Numero di azioni	Società	Valore lordo	Ammortamento	Valore netto
250	C.	2'477'550	467'775	2'009'775
200	D.	3'253'816	217'672	3'036'144
100	E.	4'732'000	500'000	4'232'000
	<b>Totale</b>	<b>10'463'366</b>	<b>1'185'447</b>	<b>9'277'919</b>

Su richiesta dell'Amministrazione fiscale cantonale, la società ha dichiarato di aver calcolato gli ammortamenti sulle partecipazioni come segue:

Società	Data di acquisto	Prezzo d'acquisto	Valore fiscale (metodo pratico)	Differenza da ammortizzare	Ammortamento
C.	1° gennaio 2005	5'284'200	1'542'000	3'742'200	467'775
D.	1° gennaio 2006	4'281'376	2'540'000	1'741'376	217'672
E.	24 luglio 2009	5'762'000	1'126'718	4'635'282	500'000

Nella decisione di tassazione 2011 del 17 agosto 2017, l'Amministrazione fiscale cantonale ha effettuato una ripresa

fiscale sia sull'utile che sul capitale di fr. 6'080'457 (corrispondente all'ammontare del "fondo d'ammortamento" indicato nel bilancio della società, costituito con l'ammortamento annuale di fr. 1'185'447 e con gli ammortamenti cumulati dal 2005 al 2010 [fr. 4'895'010]).

Con decisione del 12 dicembre 2017, l'Amministrazione fiscale cantonale ha parzialmente accolto il reclamo della società contro la tassazione del 17 agosto 2017, tenendo conto dell'imposta supplementare generata dalla ripresa fiscale.

Nell'elenco titoli del 2012, la società ha dichiarato come segue le suddette partecipazioni:

Numero di azioni	Società	Valore lordo	Ammortamento	Valore netto
250	C.	2'009'775	467'775	1'542'000
200	D.	3'036'144	257'672 <i>(recte: 217'672)</i>	2'778'472 <i>(recte: 2'818'472)</i>
100	E.	4'232'000	500'000	3'732'000
	<b>Totale</b>	<b>9'277'919</b>	<b>1'225'447</b> <i>(recte: 1'185'447)</i>	<b>8'052'472</b> <i>(recte: 8'092'472)</i>

Nella decisione di tassazione 2012 del 17 agosto 2017, l'Amministrazione fiscale cantonale ha effettuato una ripresa fiscale sull'utile di fr. 1'225'447 (corrispondente all'ammortamento effettuato), nonché ad una ripresa fiscale sul capitale di fr. 7'305'904 (riserve latenti costituite dagli ammortamenti effettuati a partire dal momento dell'acquisto delle partecipazioni). Con decisione del 19 dicembre 2017, l'Amministrazione fiscale cantonale ha parzialmente accolto il reclamo della società contro la tassazione del 17 agosto 2017, tenendo conto dell'imposta supplementare generata dalla ripresa fiscale.

**B. La A. SA decide di impugnare la decisione dell'Amministrazione fiscale cantonale**

La società ha impugnato le decisioni dopo reclamo del 12 e del 19 dicembre 2017 presso il Tribunale amministrativo del Canton Ginevra chiedendone l'annullamento e presentando uno studio realizzato dalla società B. SA con il metodo "Discounted Cash Flow" (DCF), il quale dimostrava che le rettifiche di valore effettuate non erano esagerate. Nella propria decisione del 26 novembre 2018, il Tribunale amministrativo ha confermato la ripresa fiscale di fr. 6'080'457 per il 2011 ed ha ridotto quella per il 2012 da fr. 1'225'447 a fr. 1'185'447.

Contro questa decisione la società ha presentato ricorso alla Camera amministrativa della Corte di giustizia del Canton Ginevra. Con decisione del 17 dicembre 2019, la Corte di giustizia ha respinto il ricorso, ritenendo che gli ammortamenti effettuati dalla contribuente nel 2011 e nel 2012 non erano giustificati dall'uso commerciale, ciò che autorizzava le riprese effettuate dall'Amministrazione fiscale cantonale.

**C. Contro la decisione della Corte di giustizia la A. SA ricorre al Tribunale federale**

Contro la decisione del 17 dicembre 2019 la A. SA ricorre al Tribunale federale chiedendo che la decisione impugnata

sia annullata e riformata in modo tale che le imposte per gli anni 2011 e 2012 siano determinate sulla base degli elementi dichiarati (tenendo conto, per il 2012, della correzione risultante dalla decisione del Tribunale amministrativo del 26 novembre 2018). In subordine, chiede l'annullamento della ripresa fiscale di fr. 4'895'010 corrispondente agli ammortamenti cumulati dal 2005 al 2010.

### II. La decisione del Tribunale federale

#### A. Le principali argomentazioni della A. SA

La ricorrente lamenta una violazione dell'art. 112 della Legge federale sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110) e dell'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), nonché dell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101). Essa rimprovera alla Corte di giustizia di non aver stabilito i fatti, ma di essersi limitata a fornire un riassunto procedurale nella parte fattuale della sua decisione. Lamenta, inoltre, che la Corte di giustizia ha ommesso di effettuare gli accertamenti di fatto pertinenti su diversi punti, vale a dire: la storia della tassazione dal 2005 al 2010, l'ammissione di ammortamenti sulle partecipazioni dichiarate in tali anni, il fatturato attribuibile a C. per l'anno 2004, l'evoluzione degli utili e dei fondi propri delle tre società a partire dalla loro acquisizione, le ragioni dell'acquisizione delle partecipazioni nelle tre società e le dichiarazioni dell'amministratore delegato e della ricorrente durante l'udienza dinanzi alla Corte di giustizia.

#### B. Una controversia esclusivamente fiscale!

Secondo il Tribunale federale la presente controversia è puramente fiscale, poiché riguarda gli utili e il capitale imponibili della ricorrente e non include alcun aspetto penale. L'art. 6 CEDU non è, quindi, applicabile nel caso in specie<sup>[1]</sup>.

#### C. Le condizioni per impugnare una decisione cantonale di ultima istanza

##### 1. La necessità di indicare i motivi di fatto e di diritto nella decisione

Secondo l'art. 112 cpv. 1 lett. b LTF, le decisioni che possono essere impuginate dinanzi al Tribunale federale devono indicare i motivi di fatto e di diritto decisivi su cui si è basata l'autorità. Se la decisione impugnata non soddisfa queste condizioni, il Tribunale federale può rinviarla all'autorità cantonale e chiederle di perfezionarla, oppure annullarla (art. 112 cpv. 3 LTF). Questa disposizione concretizza il diritto costituzionale al contraddittorio (art. 29 cpv. 2 Cost.), che comprende l'obbligo per l'autorità di motivare la propria decisione, affinché l'interessato possa comprenderla ed eventualmente contestarla efficacemente, e affinché l'autorità di ricorso possa effettuare il proprio controllo<sup>[2]</sup>.

##### 2. Nessun obbligo di elencare in modo esaustivo i fatti nella parte fattuale della decisione

Nel caso in esame, occorre innanzitutto rilevare che non esiste una disposizione legale che imponga ai giudici di elencare

in modo esaustivo i fatti nella parte fattuale della decisione impugnata; i fatti ritenuti rilevanti possono essere inclusi nella parte giuridica a seconda delle questioni da decidere<sup>[3]</sup>. Non è dunque contrario all'art. 112 cpv. 1 lett. b LTF il fatto che la Corte di giustizia non abbia indicato tutti i fatti ritenuti nella parte fattuale della propria decisione.

#### 3. La decisione cantonale è motivata e non viola il diritto

Da una lettura completa della decisione impugnata risulta che tutti i fatti che, secondo la ricorrente, mancano, sono inclusi nella misura in cui sono pertinenti alla controversia.

È quindi perfettamente comprensibile che l'Amministrazione cantonale non abbia effettuato, prima del 2011, alcuna ripresa fiscale in relazione agli ammortamenti effettuati ogni anno dalla ricorrente sulle partecipazioni nelle tre società. Il fatto che una parte del ricorso riguardi proprio il diverso trattamento degli ammortamenti nei periodi d'imposta precedenti e nei periodi d'imposta in contestazione dimostra, inoltre, che la decisione impugnata contiene i fatti necessari ed è sufficientemente motivata su questo punto. Altrimenti, la ricorrente non avrebbe potuto sviluppare un tale argomento.

Il fatturato attribuibile a C. nel 2004 e l'evoluzione degli utili e dei fondi propri delle tre società a partire dalla loro acquisizione da parte della ricorrente sono esposti in dettaglio nella decisione impugnata. La Corte di giustizia ha anche spiegato in dettaglio quali cifre ha considerato rilevanti per valutare se le partecipazioni in C. avevano perso valore. In questo contesto, ha espressamente sollevato e trattato la questione del fatturato di C. nel 2004 e la sua evoluzione negli anni successivi in relazione al fatto, sottolineato dalla ricorrente, che le tre filiali di C. erano state assorbite mediante fusione nel 2005.

Infine, la decisione impugnata contiene considerazioni sul contesto e sulle circostanze dell'acquisizione delle partecipazioni da parte della ricorrente, nonché sulle dichiarazioni rese dal suo amministratore delegato dinanzi alla Corte di giustizia e su ciò che la Corte di giustizia ne ha dedotto.

Non vi è quindi alcuna violazione dell'art. 112 cpv. 1 lett. b LTF o dell'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. in relazione ai fatti considerati nella decisione. Le conclusioni tratte da questi fatti da parte dei precedenti giudici sono questioni di diritto e saranno esaminate di seguito.

La ricorrente, che invoca una violazione dell'art. 29 cpv. 1 e 2 Cost., lamenta un diniego formale di giustizia ed una carenza di motivazione in relazione alla conferma da parte della Corte di giustizia della ripresa fiscale relativa allo scioglimento del fondo costituito dall'ammortamento 2005-2010. Secondo la ricorrente, la Corte di Giustizia, il cui ragionamento sarebbe di difficile comprensione, non avrebbe risposto alle sue critiche circa l'applicazione dell'art. 62 cpv. 4 della Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11), in particolare

[1] DTF 140168 consid. 9.2; DTF 1321140 consid. 2.1.

[2] DTF 135 V 65 consid. 2.6; DTF 134183 consid. 4.1.

[3] Sentenze TF n. 2C\_391/2017 del 19 settembre 2017 consid. 3.2; n. 2C\_642/2014 del 22 novembre 2015 consid. 2, non pubblicata in DTF 142119.

l'argomento secondo cui questa disposizione sarebbe applicabile soltanto in caso di un ripristino duraturo del valore delle partecipazioni.

### 4. La motivazione di una decisione si desume dal diritto di essere sentiti

Ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 Cost., ogni persona ha diritto, in una procedura giudiziaria o amministrativa, alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. Un'autorità che rifiuta di pronunciarsi, o lo fa solo in parte, viola l'art. 29 cpv. 1 Cost.<sup>[4]</sup>. Dal diritto di essere sentiti, la giurisprudenza ha inoltre dedotto il dovere del giudice di motivare la propria decisione, affinché il contribuente possa comprenderla, contestarla efficacemente se necessario, ed esercitare correttamente il proprio diritto di ricorso. Per soddisfare tali requisiti, il giudice deve menzionare, almeno brevemente, i motivi che lo hanno guidato e sui quali ha basato la propria decisione, in modo che l'interessato possa apprezzare la portata della decisione ed impugnarla con cognizione di causa<sup>[5]</sup>.

### 5. La motivazione della Corte di giustizia non è chiarissima, ma è comunque presente

Nella fattispecie, è vero che il ragionamento della Corte di giustizia non è molto chiaro e che essa non ha affrontato espressamente ciascuna delle critiche della ricorrente per quanto riguarda i requisiti dell'art. 62 cpv. 4 LIFD. Ciononostante, la Corte di giustizia vi ha risposto implicitamente ritenendo che l'ammortamento effettuato non fosse giustificato dall'uso commerciale. Essa ha in seguito totalmente confermato le riprese fiscali, il che equivale necessariamente a respingere tutti gli argomenti della ricorrente, che sosteneva che l'art. 62 cpv. 4 LIFD non fosse applicabile e che non esisteva un'altra base legale che autorizzasse lo scioglimento degli ammortamenti effettuati dal 2005 al 2010. La conclusione sussidiaria proposta e la lunga parte del ricorso consacrata alla critica della ripresa fiscale risultante dallo scioglimento degli ammortamenti effettuati dal 2005 al 2010 dimostrano d'altronde che la ricorrente ha saputo cogliere la portata della decisione impugnata contestandola con cognizione di causa. Ne consegue che il ragionamento della Corte di Giustizia è sufficiente e che non è possibile vedere in cosa potrebbe consistere il diniego di giustizia. La censura della ricorrente di una violazione dell'art. 29 cpv. 1 e 2 Cost. è, quindi, respinta.

#### D. Il divieto dell'arbitrio

##### 1. Le condizioni per ammettere l'arbitrio nell'accertamento dei fatti

La ricorrente lamenta che i fatti sono stati stabiliti in modo arbitrario. Vi è arbitrio (art. 9 Cost.) nella determinazione dei fatti o nella valutazione delle prove, unicamente nel caso in cui il giudice non abbia manifestamente compreso il significato e la portata di un elemento di prova, o abbia omesso, senza un serio motivo, di prendere in considerazione un

fatto importante atto a modificare la decisione contestata oppure se, sulla base degli elementi raccolti, abbia tratto delle conclusioni insostenibili<sup>[6]</sup>. Non c'è arbitrio già per il semplice fatto che una soluzione diversa da quella adottata dall'autorità cantonale sembri concepibile, o addirittura preferibile. Affinché una decisione possa essere annullata per arbitrio, non è sufficiente che i motivi addotti siano insostenibili; la decisione deve pure essere arbitraria nel suo risultato<sup>[7]</sup>.

##### 2. Come invocare l'arbitrio

Ai sensi dell'art. 106 cpv. 2 LTF un ricorrente che intende criticare i fatti presi in considerazione non può limitarsi a contraddire le constatazioni contestate con le proprie affermazioni oppure esponendo la propria valutazione delle prove. Egli deve indicare in modo preciso in quale modo tali constatazioni siano arbitrarie ai sensi dell'art. 9 Cost.<sup>[8]</sup>. In caso contrario, non è possibile tener conto di una situazione di fatto diversa da quella contenuta nell'atto impugnato<sup>[9]</sup>. In particolare, il Tribunale federale non entra in materia delle critiche appellatorie riguardanti la valutazione delle prove o l'accertamento dei fatti effettuati dall'autorità inferiore<sup>[10]</sup>.

##### 3. La A. SA non è in grado di dimostrare un arbitrio della decisione cantonale

La ricorrente denuncia, in una rubrica intitolata "Varie", diversi errori nei fatti che derivano da sviste manifeste corrette d'ufficio da parte della Corte di giustizia (art. 105 cpv. 2 LTF) senza ulteriore esame (indicazione in un punto dei periodi fiscali 2010 e 2011 invece di 2011 e 2012; importo totale della ripresa fiscale 2011 di fr. 1'185'447 invece di fr. 6'080'457; indicazione di una cifra d'affari di fr. 8'551'4267 invece di fr. 8'551'427 per C., riproduzione invertita degli importi che appaiono nello studio prodotto dalla ricorrente).

La ricorrente ritiene che, leggendo la decisione impugnata, "non si capisce se i fatti siano stati espressamente ammessi" per quanto riguarda la cifra d'affari imputabile a C. per l'esercizio 2004. La Corte di giustizia ha considerato tutti gli elementi presentati dalla ricorrente in relazione alla cifra d'affari di C. per il 2004. Essa ha poi notato che queste cifre non sono state contestate dall'Amministrazione cantonale. Si è poi pronunciata sull'argomento giuridico che la ricorrente intendeva trarre da queste cifre e lo ha respinto. È, quindi, chiaro che la Corte di giustizia ha ammesso questi fatti: altrimenti non avrebbe avuto motivo di pronunciarsi su di essi. Il fatto che non abbia tratto la conclusione auspicata dalla ricorrente non significa in alcun modo una valutazione arbitraria di tali fatti.

La ricorrente formula una censura di arbitrio in relazione all'evoluzione degli utili e dei fondi propri delle tre società dal momento della loro acquisizione fino ai periodi fiscali in contestazione.

[6] DTF 144 II 281 consid. 3.6.2; DTF 142 II 355 consid. 6.

[7] DTF 144 I 318 consid. 5.4; DTF 140 I 201 consid. 6.1.

[8] DTF 133 II 249 consid. 1.4.3.

[9] DTF 145 V 188 consid. 2; DTF 137 II 353 consid. 5.1.

[10] DTF 140 III 264 consid. 2.3.

[4] DTF 144 II 184 consid. 3.1.

[5] DTF 141 V 557 consid. 3.2.1; DTF 139 IV 179 consid. 2.2.

Nella propria decisione, la Corte di giustizia ha riprodotto senza modifiche la tabella che appariva nella decisione del Tribunale amministrativo di primo grado che elencava la cifra d'affari, l'utile ed i fondi propri di ciascuna delle società dalla data della loro acquisizione fino al 2012. Per quanto riguarda C. ha inoltre corretto l'importo relativo alla cifra d'affari del 2004 per tenere conto del fatturato delle tre filiali della società, così come richiesto dalla ricorrente (importo di fr. 8'551'427 al posto di fr. 891'000).

Secondo la ricorrente, una parte degli utili ed una parte degli importi relativi ai fondi propri considerati sarebbero errati, poiché, per i primi, la Corte di giustizia non avrebbe dedotto le imposte e, per i secondi, non avrebbe dedotto i dividendi dichiarati per gli esercizi in questione. La ricorrente ha poi presentato le proprie cifre.

Nel ricorso dinnanzi alla Corte di giustizia e negli altri scritti contenuti nell'incarto (art. 105 cpv. 2 LTF), la ricorrente non aveva formulato alcuna contestazione in merito agli importi considerati dal Tribunale amministrativo di primo grado in relazione agli utili ed ai fondi propri delle tre società. In effetti, aveva unicamente criticato la cifra d'affari di C. per l'anno 2004, per poi discutere l'evoluzione delle cifre d'affari delle tre società, facendo riferimento agli importi della decisione di primo grado. A queste condizioni, la Corte di giustizia non può essere accusata di arbitrio, poiché ha basato la propria decisione sugli importi che figuravano nella decisione del Tribunale amministrativo di primo grado, che non sono stati contestati dinnanzi ad essa. La ricorrente non ha inoltre dimostrato che la Corte di giustizia, tenendo conto di questi importi, avrebbe accertato i fatti violando la legge. La censura della ricorrente deve quindi essere respinta. Il Tribunale federale si baserà unicamente sugli importi indicati nella decisione impugnata in relazione agli utili ed ai fondi propri delle tre società.

### **E. Un prezzo di acquisto (eccessivo?) delle partecipazioni da parte della A. SA**

#### **1. Secondo la ricorrente gli ammortamenti sono giustificati perché ha pagato un prezzo sopravvalutato, motivo non condiviso dall'Alta Corte**

La ricorrente sostiene di aver pagato un prezzo sopravvalutato per l'acquisizione delle partecipazioni, che la Corte di giustizia avrebbe arbitrariamente negato. Nella propria decisione, la Corte di giustizia ha ritenuto che la ricorrente aveva acquistato le azioni al prezzo di mercato e che tale prezzo non era eccessivo.

Secondo la ricorrente, la Corte di giustizia avrebbe però omesso di prendere in considerazione le circostanze che l'hanno portata ad acquisire le partecipazioni. Contrariamente a quanto da essa preteso, le circostanze invocate sono tutte menzionate nella decisione impugnata. Dalla decisione risulta, infatti, che la ricorrente aveva già sostenuto dinanzi al Tribunale amministrativo di primo grado di aver acquisito da terzi la totalità del capitale sociale delle società concorrenti operanti in Svizzera al fine di aumentare la propria quota di mercato nel Paese e di garantire la propria visibilità a lungo termine affermando che il perseguimento di tali obiettivi

l'aveva portata a pagare somme particolarmente elevate. Queste circostanze non dimostrano, tuttavia, che la Corte di giustizia sia caduta nell'arbitrio ritenendo che il prezzo pagato per le partecipazioni non fosse esagerato. In effetti, gli elementi citati dalla ricorrente spiegano che essa era pronta a pagare i prezzi convenuti per le partecipazioni, ma non provano ancora che questi prezzi sarebbero stati sopravvalutati.

Secondo la ricorrente, i giudici precedenti non avrebbero trascritto e valutato correttamente le dichiarazioni fatte dal proprio amministratore delegato durante l'udienza, che avrebbero dimostrato il carattere eccessivo del prezzo pagato. Le dichiarazioni dell'amministratore delegato della ricorrente non sembrano dimostrare che la Corte di giustizia avrebbe agito arbitrariamente nel ritenere che la ricorrente non aveva acquistato le partecipazioni ad un prezzo esagerato. In realtà, si tratta semplicemente di dichiarazioni di una persona interessata alla constatazione di un prezzo gonfiato, dato che l'ammortamento effettuato sarebbe, secondo la ricorrente, giustificato dal sovrapprezzo pagato al momento dell'acquisto. Inoltre, per quanto riguarda l'acquisizione di E. che non è contestata, l'amministratore delegato della ricorrente ha espressamente dichiarato che il venditore gli aveva detto di essere indeciso tra la proposta di una società italiana e la sua. Queste dichiarazioni non supportano l'affermazione del pagamento di un prezzo esagerato per l'acquisto delle azioni.

La ricorrente sostiene che l'intensa concorrenza nel settore delle pulizie avrebbe comportato un aumento del prezzo di vendita; il fatto che si sia aggiudicata la contesa dimostrerebbe che ha pagato troppo e che, in caso di rivendita, avrebbe ottenuto un prezzo inferiore. Il fatto di aver vinto la trattativa non significa ancora che il prezzo pagato fosse sopravvalutato, né che l'acquirente non otterrebbe un prezzo simile o addirittura superiore in caso di rivendita. L'argomentazione della ricorrente è inoltre contraddittoria: se la concorrenza nel settore della pulizia è così intensa come preteso, non si capisce perché questo fattore influenzerebbe il prezzo di acquisto, ma non il prezzo di rivendita. Di conseguenza, l'affermazione della ricorrente non dimostra che la Corte di giustizia abbia agito arbitrariamente nel negare che il prezzo pagato fosse eccessivo.

#### **2. L'uso del metodo pratico non è nel caso in specie adeguato poiché vi è una transazione tra terzi indipendenti**

La ricorrente afferma di aver pagato per C. e D. nove volte e per E. quattordici volte l'utile annuo atteso mentre, secondo i suoi stessi calcoli, il valore delle società corrispondeva a un multiplo di cinque o sei volte il profitto annuale previsto. Sottolinea che il prezzo di acquisto delle partecipazioni superava largamente la valorizzazione delle società secondo il cd. metodo pratico, il che dimostrerebbe la sua sopravvalutazione. Ciò sarebbe confermato dalla valutazione delle società secondo il metodo del flusso di cassa scontato ("*Discounted Cash Flow*" [DCF]) e quello dei multipli. Una valutazione delle partecipazioni secondo il metodo pratico non è applicabile quando si verifica una transazione tra terzi indipendenti ed il prezzo di mercato è considerato rappresentativo del valore venale. La valutazione delle partecipazioni secondo il metodo



pratico non dimostra di per sé che la Corte di giustizia sia caduta nell'arbitrio considerando che la ricorrente, avendo acquistato le partecipazioni al prezzo di mercato, non aveva pagato un prezzo esagerato. Per quanto riguarda il metodo DCF, esso è certamente un metodo riconosciuto di valutazione dei titoli<sup>[11]</sup>. Nella fattispecie tuttavia, la ricorrente non dimostra che la Corte di giustizia avrebbe agito arbitrariamente non adottando la valutazione delle partecipazioni sulla base di tale metodo. Del resto, la ricorrente stessa non si basa direttamente su di esso. Essa vi fa riferimento unicamente per sostenere la propria tesi secondo cui il valore delle partecipazioni da utilizzare nel presente caso sarebbe quello risultante dal metodo pratico.

### 3. La ricorrente non dimostra un prezzo di acquisto eccessivo

In definitiva, la ricorrente non ha dimostrato che la constatazione della Corte di giustizia, secondo cui il prezzo d'acquisto delle partecipazioni non era sopravvalutato, sarebbe manifestamente errata o arbitraria. Detta constatazione non appare inoltre insostenibile nel suo risultato, per cui è vincolante per il Tribunale federale.

### F. La mancata considerazione delle deduzioni non può essere ammessa

La ricorrente rimprovera inoltre alla Corte di giustizia, sotto il profilo dell'arbitrio, di non aver tenuto conto del trattamento da parte dell'Amministrazione fiscale cantonale delle deduzioni richieste nelle dichiarazioni d'imposta dal 2005 al 2010. Questa critica è già stata esaminata, e respinta, dal punto di vista della presunta violazione dell'art. 112 LTF. L'unico punto relativo alle decisioni di tassazione 2005-2010 che non è effettivamente menzionato nella decisione della Corte di giustizia è il fatto che l'Amministrazione cantonale aveva sollecitato, in una richiesta d'informazioni del 21 ottobre 2010 relativa al periodo fiscale 2007, delle spiegazioni in merito alle partecipazioni della ricorrente nelle tre società e sui relativi ammortamenti dichiarati. Questo fatto, che la ricorrente invoca a sostegno della tutela della buona fede, non influisce tuttavia sull'esito della controversia, cosicché la critica del ricorrente deve essere respinta (cfr. art. 97 cpv. 1 LTF).

### G. Secondo il Tribunale federale la Corte di giustizia ha accertato i fatti correttamente

In definitiva, la ricorrente non ha dimostrato che la Corte di giustizia avrebbe accertato i fatti in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto, e non risulta che questo sia stato il caso. Le sue censure sono quindi respinte. Di seguito, la Corte si baserà pertanto unicamente sui fatti stabiliti nella decisione in esame.

### H. La ripresa degli ammortamenti all'utile imponibile

#### 1. Secondo la A. SA gli ammortamenti non devono essere ripresi perché giustificati dall'uso commerciale

La controversia riguarda il recupero, a livello d'imposta sull'utile per l'imposta federale diretta (IFD) e d'imposta sull'utile e

sul capitale per le imposte cantonale e comunale (ICC), degli ammortamenti annui che la ricorrente ha fatto valere nelle dichiarazioni d'imposta 2011 e 2012 sulle partecipazioni che detiene nelle società C. D. ed E., così come il recupero derivante dallo scioglimento del fondo di ammortamento costituito dagli ammortamenti effettuati dal 2005 al 2010 su tali partecipazioni.

Nella propria decisione, la Corte di giustizia ha essenzialmente ritenuto che le deduzioni richieste dalla ricorrente non erano giustificate dall'uso commerciale. Ha, quindi, confermato la ripresa, nell'utile 2011, di un importo di fr. 6'080'457 (ammortamento annuale di fr. 1'185'447 e cumulo degli importi dal 2005 al 2010 [fr. 4'895'010]) e, nell'utile 2012, di un importo di fr. 1'185'447 (ammortamento annuale), nonché l'inclusione dell'importo di fr. 1'185'447 (ammortamento annuale) come pure l'imposizione, nel 2011 e nel 2012, delle corrispondenti riserve latenti quale capitale proprio imponibile.

La ricorrente sostiene che gli ammortamenti sulle partecipazioni nelle tre società erano giustificati dall'uso commerciale. In ogni caso, essa ritiene in subordine che si potrebbe procedere ad una ripresa unicamente dell'ammontare annuo degli ammortamenti (fr. 1'185'447), poiché non esisterebbe alcuna base legale per lo scioglimento delle riserve costituite con gli ammortamenti effettuati tra il 2005 e il 2010. La ricorrente fa valere la violazione degli artt. 57, 58 cpv. 1 lett. a e b, nonché 62 cpv. 4 LIFD per quanto riguarda l'IFD e, per quanto riguarda l'ICC, degli artt. 24 cpv. 1 lett. a e b, nonché 28 cpv. 1<sup>ter</sup> della Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14), nonché degli artt. 11, 12 cpv. 1 lett. e, così come dell'art. 21 cpv. 6 della Legge ginevrina sull'imposizione delle persone giuridiche (LIPM; RS/GE D 3 15), nella versione in vigore per i periodi fiscali in contestazione.

Alla luce degli argomenti della ricorrente, è opportuno esaminare, in primo luogo, il principio della ripresa fiscale degli ammortamenti dichiarati e, in secondo luogo, la questione della portata di tale ripresa.

#### 2. L'Amministrazione fiscale cantonale sostiene gli ammortamenti non siano giustificati dall'uso commerciale

L'imposta sull'utile è calcolata sull'utile netto (art. 57 LIFD). Secondo l'art. 58 cpv. 1 LIFD esso comprende in particolare il saldo del conto profitti e perdite (lett. a), nonché tutti i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite che non servono a coprire spese giustificate dall'uso commerciale (lett. b). Fra di essi figurano anche gli ammortamenti e gli accantonamenti non giustificati dall'uso commerciale.

La contabilità, ed in particolare il conto economico, redatti secondo le regole del diritto commerciale è vincolante per le autorità fiscali, a meno che il diritto fiscale non preveda delle norme correttive particolari (principio di preminenza del

[11] Sentenza TF n. 2C\_309/2013 del 13 settembre 2013 consid. 3.6, in: RDAF 2014 II p. 346.

bilancio commerciale)[12]. La validità del bilancio commerciale viene meno se vengono violate le norme imperative del diritto commerciale o se le norme fiscali correttive lo richiedono[13]. L'art. 58 cpv. 1 lett. b LIFD fa parte di queste norme fiscali correttive[14].

Nel presente caso, l'Amministrazione fiscale cantonale non ha sostenuto che la ricorrente avrebbe violato delle norme imperative del diritto commerciale. Essa ha, infatti, ritenuto opportuno scostarsi dal bilancio commerciale poiché gli ammortamenti effettuati non erano giustificati dall'uso commerciale.

Per determinare se la Corte di giustizia ha ritenuto, a giusto titolo, che le deduzioni effettuate dalla ricorrente nel 2011 e nel 2012 a titolo di ammortamenti sulle partecipazioni in E. C. e D. non fossero giustificate dall'uso commerciale, è innanzitutto necessario esporre i principi applicabili alla valutazione fiscale delle partecipazioni in società non quotate e quelli relativi alla giustificazione commerciale degli ammortamenti.

### 3. La valutazione delle partecipazioni in società non quotate

Mentre il diritto commerciale impone valori massimi per la valutazione degli attivi e la gestione aziendale cerca i valori "veri", il diritto fiscale mira ai profitti effettivi del periodo; a tal fine impone dei limiti alla valutazione degli attivi ("Bewertungsuntergrenzen")[15]. Ai fini dell'imposta sulla sostanza delle persone fisiche, il valore venale è in linea di principio determinante per la valutazione (art. 14 cpv. 1 LAID). Non c'è una regola equivalente per l'imposta sul reddito. Il principio guida è l'imposizione secondo la capacità economica (art. 127 cpv. 2 Cost.)[16].

Per quanto riguarda la valutazione delle partecipazioni in società non quotate in borsa, il Tribunale federale fa riferimento ed applica la Circolare n. 28 della Conferenza fiscale svizzera (CSI), aggiornata il 28 agosto 2008, che contiene le istruzioni sulla valutazione dei titoli non quotati in borsa ai fini dell'imposta sulla sostanza, non solo ai fini dell'imposta sulla sostanza, ma anche quando si tratta di stimare il valore venale dei titoli non quotati nell'ambito delle imposte sul reddito e sull'utile[17]. In quanto direttiva, tale circolare non costituisce certamente un diritto federale o intercantonale, non crea alcun diritto né obbligo e non è quindi vincolante per il giudice[18].

[12] Cfr. in particolare DTF 137 II 353 consid. 6.2; DTF 136 II 88 consid. 3.1.

[13] DTF 137 II 353, consid. 6.2.

[14] Sentenze TF n. 2C\_484/2019 del 6 novembre 2019 consid. 7.1; n. 2C\_520/2015 del 28 dicembre 2015 consid. 3.1; n. 2C\_766/2014 del 31 agosto 2015 consid. 9.

[15] Sentenze TF n. 2C\_1168/2013 del 30 giugno 2014 consid. 3.1, in: RDAF 2015 II p. 34; n. 2C\_309/2013 del 18 settembre 2013 consid. 2.4.2, in: RDAF 2014 II p. 346 (entrambe basate sulle regole del vecchio diritto contabile, applicabili ai periodi 2011 e 2012).

[16] Sentenza TF n. 2C\_309/2013 del 18 settembre 2013, in: RDAF 2014 II p. 346.

[17] Sentenza TF n. 2C\_1082/2013 del 14 gennaio 2015 consid. 5.3.1, in: RF 70 2015 p. 432 e le numerose sentenze ivi citate.

[18] Sentenze TF n. 2C\_321/2019 del 1° ottobre 2019 consid. 2.3; n. 2C\_1082/2013 del 14 gennaio 2015 consid. 5.3.1, in: RF 70 2015 p. 432; n. 2C\_1168/2013 del 30 giugno 2014 consid. 3.6, in: RDAF 2015 II p. 34; n. 2C\_504/2009 del 15 aprile 2010 consid. 3.3.

La Circolare n. 28 è comunque riconosciuta, per costante giurisprudenza, come un metodo adeguato ed affidabile per la determinazione del valore venale dei titoli non quotati, anche se non è escluso che altri metodi di valutazione riconosciuti possano, isolatamente, risultare appropriati[19].

La Circolare n. 28 prevede che il metodo di valutazione generale per i titoli non quotati di società commerciali, industriali e di servizi, nella misura in cui non sono mai stati trasferiti, è la media ponderata tra il valore di rendimento raddoppiato ed il valore intrinseco determinato secondo il principio della continuità[20]. Questo metodo è generalmente denominato "metodo pratico"[21]. Per contro, per i titoli che sono stati oggetto di un trasferimento sostanziale tra terzi indipendenti, il valore venale corrisponde generalmente al prezzo di acquisto[22]. Tuttavia, il prezzo ottenuto in una tale cessione va preso in considerazione unicamente se permette di determinare un valore venale rappresentativo e plausibile della società, situazione che deve essere esaminata alla luce di tutte le circostanze[23]. Se ciò è il caso, la giurisprudenza ha precisato che la determinazione per mezzo del cd. "metodo pratico" va tralasciata[24].

Il valore venale determinato conformemente a quanto detto sopra viene mantenuto fintanto che la situazione economica della società non cambia in modo significativo[25]. Secondo il commento alla Circolare n. 28, i criteri determinanti per valutare un cambiamento della situazione economica di una società sono l'utile, la cifra d'affari, i fondi propri e le partecipazioni. Come regola generale, una variazione della cifra d'affari del 20%, una variazione del capitale del 10% non derivante dall'utile ordinario, come pure una variazione delle partecipazioni del 10% sono da considerarsi significative. Se una di queste condizioni è adempiuta, la stima dev'essere rivista.

### 4. Quando gli ammortamenti sono giustificati dall'uso commerciale

Gli ammortamenti degli attivi giustificati dall'uso commerciale sono ammessi a condizione che siano contabilizzati o, in mancanza di una contabilità tenuta secondo l'uso commerciale, che figurino in speciali tabelle di ammortamento (art. 62 cpv. 1 LIFD). Un ammortamento è giustificato dall'uso commerciale nella misura in cui permette di tener conto di una reale perdita di valore di una voce di bilancio[26].

[19] Sentenze TF n. 2C\_953/2019 del 14 aprile 2020 consid. 4.2; n. 2C\_1082/2013 del 14 gennaio 2015 consid. 5.3.1, in: RF 70 2015 p. 432; n. 2C\_309/2013 del 13 settembre 2013 consid. 3.6, in: RDAF 2014 II p. 346.

[20] CSI, Circolare n. 28, cap. A/2, cifra 2 e cap. B/3.2, cifra 34 dell'edizione del 28 agosto 2008.

[21] Sentenze TF n. 2C\_1082/2013 del 14 gennaio 2015 consid. 5.3.1, in: RF 70 2015 p. 432; n. 2C\_309/2013 del 13 settembre 2013 consid. 3.6, in: RDAF 2014 II p. 346.

[22] CSI (nota 20), cap. A/2, cifra 5.

[23] CSI (nota 20), cap. A/2, cifra 5 e commento alla Circolare, p. 4, versione 2019.

[24] Sentenza TF n. 2C\_953/2019 del 14 aprile 2020 consid. 4.3.

[25] CSI (nota 20), cap. A/2, cifra 5.

[26] DTF 137 II 353 consid. 6.4.1; sentenze TF n. 2C\_5, consid. 3; n. 2C\_520/2015 del 28 dicembre 2015 consid. 3.2; per gli ammortamenti sulle partecipazioni si veda DTF 119 Ib 116 consid. 3c.

Un ammortamento su di una partecipazione presuppone generalmente una diminuzione del valore della società[27]. Tuttavia, secondo alcuni autori, l'ammortamento di una partecipazione può in alcuni casi essere fiscalmente ammissibile indipendentemente da una diminuzione di valore, vale a dire indipendentemente dalla situazione e dalle perdite della società acquistata[28]. Ad es. l'acquirente che cerca nuove quote di mercato dovrebbe, secondo questi autori, poter ammortizzare la parte del prezzo delle azioni corrispondente al suo investimento e contabilizzare l'ammortamento come spesa di *marketing*[29].

### 5. A quale parte incombe l'onere della prova?

Per quanto riguarda l'onere della prova, conformemente al principio generale espresso all'art. 8 del Codice civile (CC; RS 210), spetta all'autorità fiscale dimostrare l'esistenza di elementi che creano o aumentano l'onere fiscale, mentre incombe al contribuente provare i fatti che riducono o estinguono il suo obbligo fiscale[30].

Per le persone giuridiche, l'utile imponibile è quello che risulta dal conto economico, se la contabilità è stata redatta conformemente alle regole del diritto commerciale, a meno che il diritto fiscale non preveda particolari regole correttive (art. 85 LIFD)[31]. Se esiste la presunzione dell'esattezza di una contabilità redatta conformemente alle disposizioni del diritto commerciale[32], resta comunque il fatto che l'autorità fiscale ha il diritto di chiedere informazioni alla persona giuridica per verificare che la tassazione possa effettivamente avvenire sulla base dei conti prodotti[33]. Nella procedura di tassazione, il contribuente è soggetto ad un ampio obbligo di collaborazione (sistema di una procedura di tassazione mista; art. 124 ss. LIFD)[34].

### 6. L'ammissibilità degli ammortamenti nel caso in specie è da respingere

Nella fattispecie, non è contestato che la ricorrente abbia acquistato la totalità delle partecipazioni da terzi indipendenti. In questo caso, il prezzo di acquisto rappresenta in linea di principio il valore venale. L'ammortamento è possibile unicamente in caso di perdita di valore delle partecipazioni o, secondo la dottrina, di un acquisto ad un prezzo sopravvalutato.

[27] ROBERT DANON, in: Yves Noël/Florence Aubry Girardin (a cura di), *Commentaire romand, Impôt fédéral direct*, 2ª ed., Basilea 2017, N 44 ad artt. 57-58 LIFD.

[28] PIERRE-MARIE GLAUSER, *Goodwill et acquisition d'entreprises. Une analyse sous l'angle du droit fiscal et comptable*, in: François Bohnet/Pierre Wessner (a cura di), *Droit des sociétés, Mélanges en l'honneur de Roland Ruedin*, Basilea 2006, p. 421 s., p. 435 s., citando altre due opinioni analoghe.

[29] GLAUSER (nota 28), p. 436.

[30] DTF 143 II 661 consid. 7.2; DTF 140 II 248 consid. 3.5; DTF 133 II 153 consid. 4.3; DTF 121 II 257 consid. 4.4; DTF 121 II 257 consid. 4c/aa.

[31] DTF 141 II 83 consid. 3.1; DTF 140 I 114 consid. 3.3.1.

[32] Sentenza TF n. 2C\_554/2013 del 30 gennaio 2014 consid. 2.1.

[33] Sentenze TF n. 2C\_544/2018 del 21 dicembre 2018 consid. 3.2; n. 2C\_554/2013 del 30 gennaio 2014 consid. 2.2.

[34] DTF 142 II 69 consid. 5.1 e 5.1.1.

La ricorrente sostiene di aver pagato un costo supplementare per l'acquisizione delle partecipazioni, il che giustificherebbe gli ammortamenti effettuati, conformemente alla dottrina, ma anche alla prassi dell'"International Accounting Standards Board" (cfr. "Basis for conclusions on IFRS 3 business combinations"), relativa alle norme "International Financial Reporting Standards" (precedentemente "International Accounting Standards" [IFRS]).

La Corte di giustizia ha constatato, in modo non arbitrario, che la ricorrente non aveva acquisito le partecipazioni nelle tre società ad un prezzo sopravvalutato. L'argomentazione della ricorrente cade pertanto nel vuoto ed il riferimento alle norme IFRS non le è di alcun aiuto. Va inoltre notato che la ricorrente non ha stabilito l'ammontare del maggior costo che fa valere, mentre l'onere della prova era a suo carico per giustificare una deduzione che avrebbe ridotto il suo carico fiscale. In effetti, essa ha unicamente sostenuto che il maggior costo da ammortizzare corrispondeva alla differenza tra il prezzo di acquisizione (fr. 5'284'200 per C., fr. 4'281'376 per D. e fr. 5'762'000 per E.) ed il valore delle società determinato secondo il metodo pratico (fr. 1'542'000 per C., fr. 2'540'000 per D. e fr. 3'000'000 per E.), ciò che determina una sopravvalutazione di fr. 3'742'200 per C., di fr. 1'741'376 per D. e di fr. 4'635'282 per E. (in totale fr. 10'118'858).

La valutazione del plusvalore effettuata della ricorrente non può essere accettata poiché, come detto, il metodo pratico presuppone che non vi siano state delle transazioni tra terzi che permettano di stabilire un prezzo che riflette un valore rappresentativo e plausibile. L'ammontare del plusvalore al quale è arrivata la ricorrente, cioè fr. 10'118'858, è d'altronde insolito ed anche sproporzionato.

### I. La determinazione del valore di mercato delle partecipazioni

La ricorrente rimprovera alla Corte di giustizia per aver considerato che il prezzo di mercato rifletteva il valore venale delle partecipazioni.

È vero che il prezzo di vendita concordato tra terzi, cioè il prezzo di mercato, non è sistematicamente rappresentativo del valore venale. A sostegno della sua tesi, la ricorrente cita tuttavia in modo fuorviante la sentenza TF n. 2A.213/1994 dell'8 ottobre 1996[35]. In tale sentenza, il Tribunale federale ha dovuto pronunciarsi sui principi applicabili per la determinazione del valore dei titoli non quotati in borsa per i quali non era possibile stabilire un prezzo di mercato rappresentativo del valore venale perché delle circostanze speciali avevano influenzato il prezzo di vendita al momento delle transazioni successive che avevano avuto luogo su questi titoli.

Nessuna di queste circostanze speciali è stata invocata nel presente caso per quanto riguarda le precedenti vendite delle partecipazioni nelle tre società. Per quanto riguarda il prezzo pagato dalla ricorrente, la Corte di giustizia ha inoltre considerato che era stato dettato dal mercato e non ha ritenuto che fosse stato influenzato da circostanze particolari. Sapere

[35] Pubbl. in: RDAF 1998 II p. 351.



se un elemento è stabilito o meno è una questione di fatto. Il Tribunale federale è, dunque, vincolato alle conclusioni della Corte di giustizia su questo punto (art. 105 cpv. 1 LTF), dato che la ricorrente non ha dimostrato che le constatazioni dei giudici precedenti fossero arbitrarie. In assenza di circostanze speciali, la Corte di giustizia non può, quindi, essere criticata per aver confermato il principio secondo cui un prezzo d'acquisto che corrisponde al prezzo di mercato riflette anche il valore venale.

Nel caso in cui si dovesse ritenere che il prezzo d'acquisto riflette il valore venale delle partecipazioni, la ricorrente sostiene, a titolo sussidiario, che si deve ammettere che le partecipazioni nelle tre società avevano perso valore, il che giustificerebbe l'ammortamento effettuato. Tuttavia, sulla base delle cifre utilizzate dalla Corte di giustizia in modo non arbitrario, tenendo conto delle cifre d'affari, degli utili e dei fondi propri delle tre società, non si constata alcuna perdita significativa di valore delle partecipazioni dopo la loro acquisizione. La ricorrente lo ammette del resto per quanto riguarda E. rilevando che il valore della società è rimasto stabile dopo la sua acquisizione. Per le altre due società, la ricorrente adotta un argomento appellatorio, perdendo di vista che il Tribunale federale non è un'istanza d'appello. Così, per dimostrare le presunte perdite di valore, essa si basa su cifre diverse da quelle utilizzate nella decisione impugnata, ciò che non è ammissibile. Poiché la ricorrente non ha comprovato una perdita di valore delle partecipazioni, gli ammortamenti effettuati non sono giustificati neppure a tale riguardo.

Alla luce di quanto sopra, la Corte di giustizia ha giustamente confermato che gli ammortamenti effettuati dalla ricorrente non erano giustificati dall'uso commerciale.

### J. La natura dell'art. 62 cpv. 4 LIFD

#### 1. La ripresa degli ammortamenti non giustificati dall'uso commerciale da parte dell'Amministrazione fiscale cantonale

I due tipi di riprese effettuate dall'Amministrazione fiscale cantonale, e confermati in ultima analisi dalla Corte di giustizia, devono pertanto essere esaminati alla luce di questa conclusione.

In primo luogo, l'Amministrazione fiscale cantonale ha ripreso gli ammortamenti annui effettuati dalla ricorrente nel 2011 e nel 2012.

Secondo l'art. 58 cpv. 1 lett. b LIFD, gli ammortamenti e gli accantonamenti che non sono giustificati dall'uso commerciale sono aggiunti all'utile netto imponibile. Poiché la ricorrente non ha dimostrato la giustificazione commerciale degli ammortamenti annui effettuati nel 2011 e nel 2012, e conformemente all'art. 58 cpv. 1 lett. b LIFD, l'Amministrazione fiscale cantonale ha giustamente ripreso tali ammortamenti nel corrispondente utile annuo e la Corte di giustizia ha confermato tali riprese. La ricorrente lo accetta nella misura in cui si nega la giustificazione commerciale degli ammortamenti effettuati.

L'Amministrazione fiscale cantonale ha inoltre effettuato una ripresa nell'utile 2011 della ricorrente corrispondente allo scioglimento degli ammortamenti dal 2005 al 2010 (pari a fr. 4'895'010). È essenzialmente questa ripresa che la ricorrente contesta.

#### 2. Quando si applica l'art. 62 cpv. 4 LIFD

Secondo l'art. 62 cpv. 4 LIFD, le rettifiche di valore e gli ammortamenti sul costo d'investimento delle partecipazioni che adempiono le condizioni dell'art. 70 cpv. 4 lett. b sono aggiunti all'utile imponibile nella misura in cui non sono più giustificati<sup>[36]</sup>. Le partecipazioni di cui all'art. 70 cpv. 4 lett. b LIFD sono quelle che corrispondono ad almeno al 10% del capitale azionario o del capitale sociale o che danno diritto ad almeno il 10% dell'utile e delle riserve della filiale (in seguito partecipazioni qualificate)<sup>[37]</sup>. La ricorrente detiene il 100% delle partecipazioni nelle società C. D. ed E. per cui questa condizione è soddisfatta.

#### 3. La ratio legis dell'art. 62 cpv. 4 LIFD

L'art. 62 cpv. 4 LIFD, entrato in vigore il 1° gennaio 1998, è stato introdotto in occasione della riforma dell'imposizione delle imprese del 1997 ed è legato all'applicazione della riduzione per partecipazioni (art. 69 s. LIFD). Si tratta di una norma fiscale correttiva<sup>[38]</sup>. Essa permette all'autorità di discostarsi dal bilancio commerciale e porta ad un aumento dell'utile imponibile indipendentemente da qualsiasi rivalutazione o cessione delle partecipazioni da parte della società<sup>[39]</sup>. L'autorità è autorizzata a rivalutare l'azione in questione con conseguenze fiscali fino a concorrenza del relativo costo d'investimento<sup>[40]</sup>.

Per le rettifiche di valore, che equivalgono fiscalmente a degli accantonamenti<sup>[41]</sup>, il principio enunciato all'art. 62 cpv. 4 LIFD è già contenuto nell'art. 63 cpv. 2 LIFD<sup>[42]</sup>. Secondo l'art. 63 cpv. 2 LIFD, gli accantonamenti non più giustificati sono aggiunti all'utile imponibile<sup>[43]</sup>. L'art. 62 cpv. 4 LIFD è particolare ed eccezionale in quanto equipara gli ammortamenti delle partecipazioni qualificate alle rettifiche di valore,

[36] Sentenza TF n. 2C\_309/2013 del 18 settembre 2013 consid. 2.4.1, in: RDAF 2014 II p. 346.

[37] Prima del 1° gennaio 2011 la percentuale ammontava al 20% (RU 1998 669, p. 677).

[38] Sentenza TF n. 2C\_309/2013 del 18 settembre 2013 consid. 2.4.1, in: RDAF 2014 II p. 346; PETER LOCHER, Kommentar zum DBG, II. Teil, Basilea 2004, N 1 ad art. 62 LIFD.

[39] DANON (nota 27), N 43 ad art. 62 LIFD.

[40] ANGELO DIGERONIMO, Le traitement fiscal des participations selon la réforme 1997 de l'imposition des sociétés, in: ASA 66, p. 693 ss., p. 708.

[41] Sentenza TF n. 2C\_1082/2014 del 29 settembre 2016 consid. 4.1.1, in: ASA 85, p. 379.

[42] DANON (nota 27), N 43 ad art. 62 LIFD; STEPHAN KUHN/SARAH DUBACH, in: Martin Zweifel/Michael Beusch (a cura di), Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (DBG), Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 3<sup>a</sup> ed., Basilea 2017, N 32 ad art. 62 LIFD.

[43] Cfr., su questa disposizione, le sentenze TF n. 2C\_426/2019 del 12 luglio 2019 consid. 2.3.2, in: ASA 88, p. 40; n. 2C\_1168/2016 del 12 luglio 2019 consid. 2.3.3, in: ASA 88, p. 40; n. 2C\_1168/2016 del 1° maggio 2017 consid. 3.1, in: RF 72/2017, p. 920; n. 2C\_1082/2014 del 29 settembre 2016 consid. 2.1, in: ASA 85, p. 379; n. 2C\_392/2009 del 23 agosto 2010 consid. 2.4, in: RDAF 2011 II p. 70.

privando i primi del loro carattere definitivo[44]. In considerazione di questa equivalenza, la distinzione tra ammortamento ed accantonamento (rettifica di valore) non è rilevante ai fini dell'art. 62 cpv. 4 LIFD[45].

L'art. 62 cpv. 4 LIFD consente una nuova valutazione e la ripresa degli ammortamenti e delle rettifiche di valore anteriori al periodo fiscale in esame, che erano stati accettati dall'autorità fiscale, nella misura in cui si riferiscono a delle partecipazioni qualificate e non sono più giustificati dall'uso commerciale. Questa nuova valutazione fa aumentare l'imposta, per cui l'onere della prova incombe all'autorità fiscale[46].

#### 4. Nel caso in esame è corretto applicare l'art. 62 cpv. 4 LIFD per recuperare gli ammortamenti effettuati

Nel caso in esame, la ricorrente non ha acquisito le partecipazioni nelle tre società ad un prezzo sopravvalutato, e queste partecipazioni non hanno perso valore, per cui gli ammortamenti effettuati dopo la loro acquisizione non sono mai stati giustificati dall'uso commerciale. Poiché questi "ammortamenti" non sono mai stati giustificati, e tenuto conto della norma fiscale correttiva dell'art. 62 cpv. 4 LIFD, l'Amministrazione fiscale cantonale era autorizzata a riprendere nell'utile 2011 della ricorrente l'importo corrispondente allo scioglimento del fondo costituito dagli ammortamenti effettuati tra il 2005 ed il 2010.

Le obiezioni della ricorrente sull'interpretazione dell'art. 62 cpv. 4 LIFD non sono tali da modificare questa conclusione.

Sulla base dell'avverbio "più" utilizzato nel testo della disposizione[47], la ricorrente ritiene che l'art. 62 cpv. 4 LIFD possa essere applicato unicamente quando un ammortamento perde la propria giustificazione, ossia quando una partecipazione recupera durevolmente il proprio valore. Secondo la ricorrente, si evincerebbe in particolare dalla sentenza TF n. 2C\_309/2013 del 18 settembre 2013 che l'art. 62 cpv. 4 LIFD non si applica agli ammortamenti ingiustificati *ab initio*. Nel suo caso, l'Amministrazione fiscale cantonale non avrebbe provato il recupero di valore delle partecipazioni, il che escluderebbe qualsiasi ripresa. La Corte di giustizia avrebbe violato l'art. 8 CC ammettendo il contrario. Inoltre, secondo la ricorrente, l'applicazione dell'art. 62 cpv. 4 LIFD sarebbe subordinata alla condizione della prova di un abuso di diritto.

[44] Sul carattere di regola definitiva degli ammortamenti, cfr. DTF 137 II 353 consid. 6.4.1; Sentenza TF n. 2C\_1082/2014 del 29 settembre 2016 consid. 2.1, in: ASA 85, p. 379.

[45] LOCHER (nota 38), N 41 ad art. 62 cpv. 4 LIFD, secondo cui sarebbe stato più sensato non ammettere più alcun ammortamento sulle partecipazioni qualificate, ma soltanto rettifiche di valore; cfr. anche KUHN/DUBACH (nota 42), N 29 ad art. 62 LIFD.

[46] Sentenze TF n. 2C\_1082/2014 del 29 settembre 2016 consid. 4.1. 1, in: ASA 85, p. 379; n. 2C\_392/2009 del 23 agosto 2010 consid. 3.2, in: RDAF 2011 II 70; vedi anche Adriano Cavadini, in: BU 1997 CN 1925 e il relatore Eugen David, in: BU 1997 CN 1926 sull'introduzione dell'art. 62 cpv. 4 LIFD.

[47] Il testo in italiano è il seguente: "nella misura in cui non siano più giustificati", in tedesco: "soweit sie nicht mehr begründet sind" e in francese: "dans la mesure où ils ne sont plus justifiés".

Per quanto riguarda la prima osservazione della ricorrente, occorre ricordare che il Tribunale federale ha già affermato che un contribuente non può sottrarsi alla rettifica prevista dall'art. 63 cpv. 2 LIFD relativa alla ripresa degli accantonamenti sostenendo che gli stessi non erano giustificati sin dall'inizio e che avrebbero quindi dovuto essere tassati al momento della loro costituzione[48]. Questa giurisprudenza, che è chiara contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, è applicabile anche al caso in questione. Non c'è motivo di interpretare diversamente l'art. 62 cpv. 4 LIFD e l'art. 63 cpv. 2 LIFD, che usano la stessa terminologia e che si sovrappongono. D'altronde, se l'art. 62 cpv. 4 LIFD permette la ripresa degli ammortamenti e delle rettifiche di valore sulle partecipazioni qualificate che erano giustificate in un determinato momento, ma che l'hanno successivamente persa, *a fortiori* questa norma fiscale correttiva permette la ripresa degli ammortamenti e delle rettifiche di valore sulle partecipazioni qualificate che non sono mai stati giustificati.

La sentenza TF n. 2C\_309/2013 del 18 settembre 2013 a cui fa riferimento la ricorrente non è d'altronde determinante. Questa sentenza riguardava in effetti degli ammortamenti contabilizzati per la prima volta nel periodo fiscale in esame e non il riesame di ammortamenti precedenti. Il Tribunale federale ha osservato che, in un caso del genere, la ripresa doveva avvenire sulla base dell'art. 58 cpv. 1 lett. b LIFD e non sulla base dell'art. 62 cpv. 4 LIFD. È vero che il Tribunale federale ha pure osservato, in quell'occasione, che l'art. 62 cpv. 4 LIFD riguarda gli ammortamenti non più giustificati e che nel caso in questione non si trattava di un ammortamento non più giustificato, ma di un ammortamento che non era mai stato giustificato. Alla luce della recente e dettagliata giurisprudenza relativa all'art. 63 cpv. 2 LIFD appena evocata, che può essere applicata anche all'art. 62 cpv. 4 LIFD, non c'è quindi motivo di basarsi su questo *obiter dictum* non consolidato.

Il fatto che l'art. 62 cpv. 4 LIFD si applichi sia agli ammortamenti ed alle rettifiche di valore delle partecipazioni qualificate che non sono mai stati giustificati, sia a quelli che non lo sono più, porta a scartare il secondo punto sollevato dalla ricorrente, relativo al fatto che l'autorità fiscale avrebbe dovuto provare che le partecipazioni avevano riacquisito il loro valore per poter prendere in considerazione l'art. 62 cpv. 4 LIFD. Infatti, l'esame del ristabilimento del valore delle partecipazioni[49] ha senso quando l'ammortamento constata, in modo giustificato ed in un dato momento, una perdita di valore della partecipazione. Tuttavia, questa condizione non si applica nel caso in questione, poiché è stato ritenuto che le partecipazioni detenute dalla ricorrente non hanno perso di valore dalla loro acquisizione.

[48] Sentenze TF n. 2C\_426/2019 del 12 luglio 2019 consid. 3.3.5, in: ASA 88, p. 40; n. 2C\_1168/2016 del 1° maggio 2017 consid. 3.1, in: RF 72/2017, p. 920; principio enunciato nella sentenza TF n. 2A.465/2006 del 19 gennaio 2007 consid. 3.3, in: RDAF 2007 II p. 263.

[49] Cfr. i criteri della Circolare n. 27 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) relativa alla riduzione d'imposta sui ricavi da partecipazioni delle società di capitali e delle società cooperative del 17 dicembre 2009; cfr. anche ANNE WIDMER, La réduction pour participations, tesi 2002, p. 75 ss.

Sebbene durante i lavori preparatori sia stato effettivamente rilevato che l'aggiunta dell'art. 62 cpv. 4 LIFD è stata considerata necessaria al fine di evitare comportamenti del contribuente assimilabili all'elusione fiscale<sup>[50]</sup>, occorre sottolineare che né la condizione di un'elusione fiscale né quella di un abuso di diritto in relazione alla riduzione per partecipazioni risultano dal testo della norma, che non è stata messa in discussione dalla sua entrata in vigore nel 1998.

La ricorrente cerca anche di opporsi allo scioglimento del fondo d'ammortamento invocando il principio della buona fede e quello di periodicità. Sottolinea che l'Amministrazione fiscale cantonale ha ammesso gli ammortamenti contestati nei periodi d'imposta dal 2005 al 2010, che nel 2010 le ha chiesto informazioni a tale proposito relative al periodo d'imposta 2007 e che, in seguito alle informazioni ricevute, ha accettato le deduzioni con piena conoscenza dei fatti. Secondo la ricorrente, una ripresa non sarebbe ammissibile poiché la mancanza di giustificazione commerciale era facilmente riconoscibile dall'Amministrazione fiscale cantonale.

In materia fiscale, conformemente al principio di periodicità (o d'indipendenza) degli esercizi contabili e dei periodi fiscali, l'autorità non è vincolata per il futuro da un accertamento fiscale notificato per un determinato periodo fiscale; altrimenti, correrebbe il rischio di essere vincolata per sempre da un errore o da un'omissione che potrebbe aver commesso inizialmente<sup>[51]</sup>.

Secondo la giurisprudenza relativa all'art. 63 cpv. 2 LIFD, pertinente anche nel contesto dell'art. 62 cpv. 4 LIFD, non esiste un diritto a mantenere un accantonamento per il fatto che l'autorità fiscale ha rinunciato ad effettuare, o ha concesso erroneamente, una ripresa negli anni precedenti<sup>[52]</sup>. Inoltre, non vi è violazione del principio della buona fede (art. 5 cpv. 3, art. 9 Cost.) se l'Amministrazione fiscale esamina la giustificazione commerciale dell'accantonamento, mentre un simile esame non ha avuto luogo l'anno precedente<sup>[53]</sup>. Solo se l'Amministrazione fiscale promette espressamente un determinato trattamento fiscale può sorgere la questione della buona fede<sup>[54]</sup>.

[50] Relatore Eugen David, in: BU 1997 CN 1926; cfr. anche KUHN/DUBACH (nota 42), N 24 ad art. 62 LIFD; cfr. anche sentenza TF n. 2C\_1082/2014 del 29 settembre 2016 consid. 4.3.1, in: ASA 85, p. 379 che elenca le critiche della dottrina sull'art. 62 cpv. 4 LIFD ed evoca l'idea di una clausola volta ad evitare l'abuso di diritto.

[51] Sentenze TF n. 2C\_888/2014 del 7 giugno 2015 consid. 7.2; n. 2C\_383/2011 del 31 ottobre 2011 consid. 3.3.

[52] Sentenze TF n. 2C\_426/2019 del 12 luglio 2019 consid. 3.3.5, in: ASA 88, p. 40; n. 2C\_1168/2016 del 1° maggio 2017 consid. 3.1, in: RF 72/2017, p. 920; n. 2C\_392/2009 del 23 agosto 2010 consid. 3.2, in: RDAF 2011 II p. 70.

[53] Sentenze TF n. 2C\_426/2019 del 12 luglio 2019 consid. 3.3.5, in: ASA 88, p. 40; n. 2C\_1168/2016 del 12 luglio 2019 consid. 3.3.4, in: ASA 88, p. 40; n. 2C\_1168/2016 del 1° maggio 2017 consid. 3.1, in: RF 72/2017, p. 920; n. 2C\_392/2009 del 23 agosto 2010 consid. 3.2, in: RDAF 2011 II p. 70.

[54] Sentenze TF n. 2C\_1082/2014 del 29 settembre 2016 consid. 2.3.1; n. 2C\_383/2011 del 31 ottobre 2011 consid. 3.3; n. 2C\_596/2007 del 24 giugno 2008 consid. 5.

### III. Conclusioni

Da quanto precede risulta che la ricorrente non può opporsi alle riprese contestate sostenendo che l'Amministrazione fiscale cantonale non aveva messo in discussione gli ammortamenti/accantonamenti dichiarati sulle partecipazioni negli anni fiscali precedenti. Contrariamente a quanto preteso, ciò non significa ammettere che l'autorità possa scegliere il momento dell'imposizione degli ammortamenti o delle rettifiche di valore sulle partecipazioni qualificate, ma unicamente riconoscere che l'autorità può riesaminare la situazione ad ogni periodo fiscale. Inoltre, la ricorrente non ha preteso né dimostrato che l'autorità fiscale le avesse dato l'assicurazione che gli ammortamenti dichiarati sarebbero stati ammessi negli anni successivi a seguito della richiesta di informazioni relative al periodo fiscale 2007. Infine, l'affermazione che l'assenza di una giustificazione commerciale era facilmente riconoscibile impegna soltanto la ricorrente.

La ricorrente sostiene che la ripresa corrispondente allo scioglimento degli ammortamenti effettuati dal 2005 al 2010 permette all'autorità di eludere le regole del recupero d'imposta. A torto. L'Amministrazione fiscale cantonale non ha, infatti, in alcun modo rivisto le tassazioni dei periodi fiscali precedenti, ma si è limitata ad applicare l'art. 62 cpv. 4 LIFD.

In definitiva, l'Amministrazione fiscale cantonale aveva il diritto di includere nell'utile 2011 della ricorrente un importo corrispondente allo scioglimento degli ammortamenti dal 2005 al 2010 in virtù dell'art. 62 cpv. 4 LIFD. La Corte di giustizia ha, quindi, fatto bene a confermare la totalità delle riprese effettuate.

Le considerazioni di cui sopra portano al rigetto del ricorso per quanto riguarda l'imposta federale diretta.

Secondo l'art. 24 cpv. 1 lett. a LAID, l'imposta sull'utile ha per oggetto l'utile netto complessivo, comprese le spese che non sono giustificate dall'uso commerciale e che vengono addebitate al conto economico. Secondo l'art. 28 cpv. 1<sup>ter</sup> LAID<sup>[55]</sup>, le rettifiche di valore e gli ammortamenti sui costi d'investimento delle partecipazioni di almeno il 10% sono aggiunti all'utile imponibile nella misura in cui non sono più giustificati. La tassazione delle persone giuridiche nel Canton Ginevra è regolata dalla Legge ginevrina sulla tassazione delle persone giuridiche (LIPM; RS/GE D 3 15). Vari emendamenti a questa Legge sono stati adottati il 29 gennaio 2016 e sono entrati in vigore il 30 marzo 2016. In mancanza di disposizioni contrarie, tuttavia, il diritto applicabile alla tassazione è quello in vigore nel periodo d'imposta in questione<sup>[56]</sup>. In assenza di tali disposizioni, si applica il vecchio diritto. L'art. 12 aLIPM sull'utile netto imponibile corrisponde all'art. 58 cpv. 1 LIFD ed è conforme all'art. 24 cpv. 1 lett. a LAID. L'art. 21 cpv. 6 aLIPM conteneva una norma identica all'art. 62 cpv. 4 LIFD, conformemente al principio stabilito dall'art. 28<sup>ter</sup> LAID. Vista l'identità delle disposizioni, le considerazioni valevoli per l'IFD

[55] Art. 28 cpv. 1<sup>bis</sup> LAID fino al 1° gennaio 2011, cfr. RU 1998 669, p. 677.

[56] Sentenza TF n. 2C\_660/2014 del 6 luglio 2015 consid. 5.

possono essere traslate all'ICC. Il fatto che la vecchia LIMP non conteneva una disposizione analoga all'art. 63 cpv. 2 LIFD, sottolineato dalla ricorrente, non è pertinente, poiché le riprese fiscali non si basano su tale disposizione, ma sugli art. 58 cpv. 1 lett. *b* e 62 cpv. 4 LIFD, i cui equivalenti erano l'art. 12 aLIPM e l'art. 21 cpv. 6 aLIPM.

Per quanto riguarda l'imposta sul capitale, l'art. 29 cpv. 2 lett. *a* LAID e l'art. 28 aLIPM stabiliscono che il capitale proprio imponibile delle società di capitali e delle cooperative comprende il capitale azionario o sociale liberato, le riserve palesi e le riserve occulte costituite mediante utili tassati.

La decisione impugnata deve, quindi, essere confermata anche per quanto riguarda l'inclusione delle riprese nel capitale imponibile. Ne consegue che il ricorso deve essere respinto anche per quanto riguarda le imposte cantonali e comunali.